

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto previsto al comma 33 dell'articolo "contratto di apprendistato professionalizzante" di cui all'accordo di rinnovo contrattuale 4 agosto 2011 e alle previsioni di cui agli articoli 2, lett. h), e 4, commi 3 e 4, del T.U. sull'apprendistato, le parti convengono quanto segue:

Sospensione

In caso di sospensione involontaria del rapporto di durata superiore ai 30 giorni - anche attraverso il cumulo di più eventi - per malattia, infortunio o altra causa, l'azienda potrà prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.

Durata e modalità della formazione

Il primo periodo del comma 24 dell'articolo "contratto di apprendistato professionalizzante" di cui all'accordo di rinnovo contrattuale 4 agosto 2011 viene modificato prevedendo che la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, in relazione alle posizioni professionali assegnate, viene fissata in 80 ore medie annuali. Tale formazione viene integrata da quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nelle modalità stabilite dalle regioni, per 120 ore medie nel triennio.

Premessa

Nella redazione del piano formativo individuale saranno utilizzati i profili formativi allegati, individuando le specifiche conoscenze sulle quali sarà sviluppata la formazione in relazione al settore lavorativo di appartenenza anche con possibile riferimento ai profili formativi già approvati a livello regionale per figure equivalenti e/o analoghe.

I contenuti della formazione di base e trasversale, nonché di quella finalizzata alle competenze tecnico professionali e specialistiche, vengono definiti nei profili professionali di seguito riportati che distinguono tra: competenze/conoscenze di base e trasversali e competenze/conoscenze specifiche e specialistiche.

Quanto previsto in ordine alla formazione per le competenze/conoscenze di base e trasversali vale in assenza di specifiche previsioni emanate dalle Regioni.